

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO NELLE ATTIVITÀ STAGIONALI - CHIARIMENTI DELL'INL

Con la [nota 24/4/24 n. 795](#) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito i seguenti chiarimenti in merito al contratto di *“Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”* (c.d. apprendistato di primo livello ex artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 81/2015 ^(*) – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2023) nell'ambito delle attività stagionali.

Per poter attivare tale tipologia contrattuale il datore di lavoro è chiamato, nel corso del “primo contatto” con l'istituzione formativa, a verificarne l'effettiva fattibilità attraverso l'accertamento della coerenza tra attività lavorativa e titolo di studio.

Il principio di coerenza non preclude la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, *“ai quali – come riporta espressamente la nota dell'INL – va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale”*.

L'utilità dell'apprendistato è infatti assicurata dalla sottoscrizione, da parte dell'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo previsto dall' art. 43, c. 6, del d.lgs. n. 81/2015, il quale, nel definire il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, *“costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente”*.

(*) **Art. 43 del d.lgs. n. 81/2015**

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da **coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative** che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.

2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

4. *Omissis.*

5. *Omissis.*

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un **protocollo** con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, **che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro**, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. *Omissis.*